



ASSOCIAZIONE LAGUNARI
TRUPPE ANFIBIE

STATUTO
AGGIORNATO ALLE VARIANTI DELIBERATE
NELLA ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL 31 MARZO 2012 APPROVATO DALLA PREFETTURA
DI VENEZIA IN DATA 31 OTTOBRE 2012
E REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL 30 GIUGNO 2012

STATUTO

TITOLO I

Denominazioni - Sede - Scopo

Articolo 1 - L'Associazione Lagunari Truppe Anfibia (A.L.T.A.) costituitasi in Venezia, ove è fissata la sede nazionale, è apolitica e apartitica e non persegue fini di lucro. Ad essa possono aderire come soci ordinari tutti coloro che hanno prestato e prestano servizio militare nei reparti lagunari, purché non ne siano indegni per mancanze contro l'onore o non abbiano subito condanne penali infamanti.

Articolo 2 – L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) mantenere vive le tradizioni, la storia e le caratteristiche peculiari dei lagunari;
- b) consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie e le nuove leve lagunari, promuovendo attività sociali, ricreative e culturali idonee a mantenere l'efficienza fisica e morale dei soci;
- c) mantenere vivo il culto della Patria, il senso del Dovere, il ricordo di tutti coloro che in Pace e in Guerra sono caduti nell'adempimento del proprio Dovere
- d) promuovere lo studio dei problemi dell'ambiente lagunare e del rispetto della natura, operare per la difesa del territorio a seguito di eventi calamitosi

TITOLO II

Socio - Diritti e Doveri - Sanzioni disciplinari

Articolo 3 - I soci dell'A.L.T.A. si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) ORDINARI
- b) ONORARI
- c) SIMPATIZZANTI

Sono soci ordinari tutti coloro che appartengono o siano appartenuti con qualsiasi grado ai reparti lagunari, nonché i cappellani che hanno prestato servizio nei reparti e le vedove dei decorati al Valor Militare.

Sono soci onorari le vedove e i congiunti dei lagunari deceduti in pace e in guerra che ne facciano richiesta e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, abbiano reso particolari servizi ai Reparti Lagunari o all'Associazione, tutti i firmatari all'Atto Costitutivo dell'Associazione e gli ex Presidenti. I Soci Onorari ove lo richiedano possono essere iscritti come soci ordinari acquisendone tutti i diritti ed i doveri

Sono soci simpatizzanti tutti coloro che, non avendo titolo per la inclusione nelle categorie precedenti, dimostrino particolare simpatia per i lagunari, svolgendo attività in favore dell'Associazione. Per non snaturare le caratteristiche dell'Associazione possono essere iscritti nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dei Soci di ogni singola Sezione

Articolo 4 - L'iscrizione dei soci avviene dietro presentazione di domanda scritta alla Sezione alla quale intendono iscriversi. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo di Sezione e accettata o respinta con delibera dello stesso organo.

Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza dell'interessato. In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a socio decorre dalla data della predetta delibera. Contro la delibera del Consiglio Direttivo di Sezione, che respinge la domanda di iscrizione, è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le decisioni adottate in materia da tale organo sono definitive e inappellabili.

Articolo 5 - La qualifica di socio si perde:

- a) volontariamente per dimissioni anche non motivate;
- b) d'autorità, su deliberato del Consiglio Direttivo di Sezione per prolungata morosità;
- c) d'autorità per radiazione su deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Articolo 6 - I soci devono:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione;
- b) indossare la divisa sociale (basco del colore ufficiale del Reggimento Lagunari ad eccezione della Sezione XXII), distintivo, fazzoletto, capi di vestiario blu scuro) in occasione della partecipazione a cerimonie pubbliche.

I soci hanno diritto di:

- a) fregiarsi del distintivo sociale;
- b) partecipare alle Assemblee delle Sezioni di appartenenza;
- c) frequentare i locali sociali a norma delle disposizioni regolamentari;
- d) ricevere le pubblicazioni ed i servizi dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 7 - Il socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione, ovvero manca ai suoi doveri sociali è passibile di:

- a) rimprovero verbale comminato dal Presidente della Sezione, per lievi mancanze;
- b) rimprovero scritto o sospensione da uno a tre mesi, per mancanze più gravi delle suddette, comminati dal Consiglio Direttivo Nazionale, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione cui il socio è iscritto;
- c) radiazione, comminata dal Consiglio Direttivo Nazionale, d'iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione a cui il socio è iscritto per:
 - vilipendio della Patria o della Bandiera;
 - comportamento altamente lesivo dell'immagine dell'Associazione ed attività scissionistiche dall'Associazione;
 - recidiva di mancanze già sanzionate con la sospensione temporanea;
 - gravi inadempienze amministrative e violazioni dello Statuto.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Presidente Nazionale per il rimprovero scritto e la sospensione ed al Collegio Nazionale dei Probiviri per la radiazione, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento.

TITOLO III **Ordinamento**

Articolo 8 – L'Associazione si articola in Sezioni. La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione e può essere costituita in ogni località ove risiedano o facciano riferimento almeno 30 (trenta) soci ordinari. Il Consiglio Direttivo Nazionale, in via eccezionale, può autorizzare la costituzione di una Sezione anche al di sotto di tale limite, purché essa raggiunga almeno 20 (venti) soci.

Le Sezioni possono distaccare per esigenze operative Gruppi autonomi per inquadrare quei soci che per motivi di lontananza resterebbero troppo distaccati dalla vita associativa della Sezione.

Articolo 9 - Sono organi centrali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) la Consulta dei Presidenti;
- d) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- e) il Presidente Nazionale;
- f) i Vice Presidenti Nazionali;

- g) il Segretario Generale;
- h) il Direttore Amministrativo;
- i) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- l) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- c) il Presidente di Sezione;
- d) i Vice Presidenti di Sezione;
- e) il Segretario di Sezione;
- f) il Tesoriere di Sezione;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione.

Articolo 10 - L'Assemblea Generale dei Soci, massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta dai Presidenti di tutte le Sezioni. I Presidenti di Sezione esercitano il diritto di voto in rappresentanza dei soci e in ragione diretta del numero degli stessi soci che devono essere in regola con il pagamento della quota sociale; tale pagamento costituisce presupposto di appartenenza all'Associazione e dell'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei Soci elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario (che non possono essere il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario dell'Associazione) e tre scrutatori all'inizio della seduta.

Articolo 11 - L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata in seduta ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare, nella località e data fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa può essere altresì convocata in seduta straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti Presidenti che rappresentino almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 12 - L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza voti e si intende regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti che rappresentano almeno la metà dei soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

Articolo 13 - L'Assemblea Generale dei Soci ogni tre anni elegge il Presidente Nazionale, quindici Consiglieri Nazionali, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Tutti gli eletti rimangono in carica per un triennio e possono comunque essere rieletti consecutivamente ad una carica nazionale ad eccezione del Presidente Nazionale che può essere rieletto soltanto per un massimo di altri due mandati oltre a quello iniziale.

Non sono eleggibili a tali cariche i soci che non abbiano almeno due anni consecutivi di iscrizione all'Associazione.

Nel caso di dimissioni o radiazioni di qualcuno degli eletti, subentrerà il primo dei non eletti.

Qualora però due terzi dei componenti degli organi suindicati cessino dalla carica, si procederà a nuove elezioni, mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 14 - L'Assemblea Generale dei Soci è competente inoltre:

- ad approvare le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- ad approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- a deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni sociali.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da Presidente Nazionale che lo presiede e dai Consiglieri Nazionali.

Il Presidente Nazionale propone al Consiglio Nazionale per l'approvazione, la nomina di 1 Vice Presidente Vicario e, se lo ritiene necessario ed individua tra i Consiglieri un Lagunare esperto in materia, un Vice Presidente con delega alla Protezione Civile.

Propone, inoltre al Consiglio Nazionale per l'approvazione la nomina del Segretario Generale e dell'Amministratore che può anche non essere un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi componenti, dei Consiglieri referenti, che per delega del Presidente hanno competenza su di un numero variabile di Sezioni di un'omogenea area geografica con il compito di:

- coordinare da vicino le attività delle Sezioni di loro competenza;
- partecipare alle attività delle Sezioni in rappresentanza del Presidente Nazionale;
- supportare le Sezioni in occasione di attività particolarmente impegnative, intervenendo tempestivamente a favore di quelle Sezioni in difficoltà.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, su proposta del Presidente Nazionale può delegare ad un suo membro (od a soci con particolari attitudini, non facenti parte del Consiglio stesso) incarichi specifici in forma temporanea. Ove il delegato non sia Consigliere Nazionale, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nel caso in cui si trattassero argomenti connessi con la delega, con facoltà di parola ma non di voto.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo Nazionale sovrintende a tutte le attività dell'Associazione in armonia con le direttive e le linee programmatiche fissate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Predisporre il bilancio generale preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci. Autorizza la costituzione delle Sezioni.

Propone le linee programmatiche per l'anno sociale che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci. Svolge attività di consulta nei confronti del Presidente Nazionale per la designazione dei soci meritevoli di concessione di onorificenze, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Presidenti di Sezione.

Vigila sulla correttezza dell'attività delle Sezioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato almeno una volta a semestre e comunque quando ne facciano richiesta almeno sei Consiglieri Nazionali. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17 - La Consulta dei Presidenti è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e dai Presidenti di Sezione che vi esercitano il diritto di voto indipendentemente dal numero dei soci della Sezione rappresentata. Viene convocata anche verbalmente. Essa è organo consultivo allargato e di collaborazione del Presidente Nazionale sui problemi di carattere generale dell'Associazione.

Articolo 18 - Il Comitato Esecutivo Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali, dai Consiglieri referenti, dal Segretario Generale e dal Direttore Amministrativo (qualora quest'ultimo non sia Consigliere non ha diritto di voto).

Esso è organo consultivo ristretto e di collaborazione del Presidente Nazionale e delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti di cui al disposto nel successivo articolo 19 comma III. Ai componenti del Comitato Esecutivo, il Presidente Nazionale può delegare per iscritto, alcuni incarichi per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci, sempre però nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 19 comma I. Di tali deleghe dovrà essere data immediata notizia a tutte le Sezioni e a tutti gli organi centrali dell'Associazione.

Articolo 19 - Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale.

Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale sottoponendo gli stessi alla ratifica, nella prima convocazione utile del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di mancata ratifica entro tale data i provvedimenti decadono. Ha la direzione del periodico associativo "Il Lagunare" edito dall'Associazione e nomina il capo redattore e, quando necessario, il direttore responsabile.

Articolo 20 - Il Vice Presidente Nazionale Vicario ha, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Lo sostituisce, altresì, in caso di sua assenza in tutte le funzioni statutariamente attribuite alla Presidenza Nazionale, coadiuvandolo comunque in via ordinaria in tutte le sue attività.

Il Segretario Generale cura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale (copia dei verbali deve essere inviata ai Presidenti di Sezione che ne facciano richiesta) provvedendo altresì a formalizzare la loro convocazione su indicazione del Presidente Nazionale e nei casi previsti dallo Statuto. Egli provvede, inoltre, alla tenuta dei registri che raccolgono tali verbali e del registro del protocollo, provvedendo altresì alla ordinata raccolta della corrispondenza degli organi centrali dell'Associazione.

Il Direttore Amministrativo cura la riscossione delle entrate dell'Associazione, ne custodisce i fondi ed effettua i pagamenti. Verifica, unitamente al Segretario Generale, la regolarità dell'appartenenza all'Associazione di ciascun socio.

Articolo 21 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso:

- verifica la contabilità e la cassa almeno due volte nel corso di ogni anno sociale;
- esamina i bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- redige, previa deliberazione a maggioranza dei membri effettivi, la relazione annuale da presentare all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio ha la vigilanza economico-finanziaria dell'Associazione secondo le vigenti norme di legge.

Articolo 22 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio si pronuncia sulle controversie interne che nell'ambito dell'Associazione possano sorgere tra i soci, tra i soci e gli organi e tra gli organi stessi e costituisce ufficio elettorale permanente per il triennio del mandato. Le decisioni del Collegio vengono trasmesse al Consiglio Nazionale che delibererà le eventuali sanzioni.

Ogni socio con l'iscrizione accetta espressamente tale principio, rinunciando ad adire l'Autorità Giudiziaria se prima non sia stato sentito il Collegio per dirimere tali controversie. Le decisioni, da adottarsi a maggioranza assoluta dei membri effettivi, sono inappellabili.

Articolo 23 - L'Assemblea di Sezione è convocata in seduta ordinaria entro il primo bimestre dell'anno e vi partecipano tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali. Essa può essere convocata, altresì, in seduta straordinaria quando se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta motivata da cinque Consiglieri o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il versamento della quota sociale costituisce presupposto di appartenenza all'Associazione e dell'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea elegge all'inizio della seduta il proprio Presidente e il Segretario.

L'Assemblea di Sezione delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero di soci presenti.

Non è consentito farsi rappresentare per delega. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Per i Soci residenti in località lontane è possibile il voto per posta con le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 24 - Ogni tre anni l'Assemblea di Sezione elegge il Presidente della Sezione e i Consiglieri in numero tra 5 e 9, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri

effettivi e due supplenti. Tutti costoro restano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

L'Assemblea di Sezione è inoltre competente a fissare le linee dell'attività della Sezione e ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Articolo 25 - Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione a tutti gli effetti e partecipa di diritto all'Assemblea Generale dei Soci. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo di Sezione e dell'Assemblea di Sezione.

Il Presidente sceglie tra i Consiglieri eletti un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

I compiti del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, nonché le funzioni del Direttivo di Sezione sono, in ambito sezionale, analoghe a quelle previste in ambito nazionale per il Vice Presidente Nazionale Vicario, per il Segretario Generale, per il Direttore Amministrativo, nonché per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Nelle Sezioni nelle quali siano costituiti gruppi di protezione civile il Presidente può nominare tra i Consiglieri un Vice Presidente con delega alla Protezione Civile i compiti dei Vice Presidenti di Sezione sono analoghi a quelli previsti in ambito nazionale per i Vice Presidenti Nazionali.

Articolo 26 - Il Presidente della Sezione convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Presidente della Sezione predispose il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione che, sottopone all'esame del Consiglio Direttivo e viene poi approvato dall'Assemblea di Sezione.

Fotocopia del bilancio consuntivo dell'anno precedente, firmata dal Presidente di Sezione e dai Revisori dei Conti della Sezione, deve essere inviata entro il 31 marzo al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ai quali spetta la vigilanza economico-finanziaria dell'Associazione.

Le Sezioni hanno piena autonomia amministrativa e gestionale, devono dotarsi di codice fiscale. Unico responsabile della gestione finanziaria della sezione è il Presidente di Sezione

TITOLO IV

Disposizioni Amministrative

Articolo 27 - L'anno sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 28 - Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. E' ammesso soltanto, quando ritenuto necessario, il rimborso delle spese la cui entità, le situazioni in cui può essere richiesto, le modalità esecutive amministrative sono precisate, per tutte le cariche elettive, dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera da rinnovarsi all'inizio di ogni anno.

Articolo 29 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni;
- c) dai proventi delle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- d) dalla rendita del fondo sociale costituito da titoli pubblici
- e) dai contributi eventuali del Ministero della Difesa e da altri enti pubblici o privati, specie in forza di convenzioni firmate dall'Associazione e finalizzate ad utilità di carattere sociale o di protezione civile.

Articolo 30 - La quota sociale annuale per i soci è fissata dall'Assemblea Generale dei Soci, che determina anche la quota di spettanza delle Sezioni.

TITOLO V

Modifiche allo Statuto – Regolamento di Attuazione

Articolo 31 - Le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione possono essere avanzate dalle singole Sezioni al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale le sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la partecipazione di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 32 - Il Regolamento di Attuazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto e sottoposto all'approvazione del Ministero della Difesa.

Articolo 33 - In caso di carenza di funzionamento della Sezione o in casi di indisciplina grave e di atti che possono minare la compattezza e il prestigio dell'Associazione, il Presidente Nazionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può sciogliere il Consiglio Direttivo della Sezione e nominare un Commissario, il quale, entro sei mesi dalla nomina, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea di Sezione per le elezioni degli organi direttivi della Sezione.

Durante la gestione, il Commissario Straordinario assume tutti i poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente della Sezione. Nel caso di comprovate e insuperabili difficoltà nel rinnovare i predetti organi direttivi il Presidente Nazionale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, provvede allo scioglimento definitivo della Sezione, assegnando gli eventuali beni ad altre Sezioni.

Articolo 34 - Nessun socio può ricoprire contemporaneamente più di una carica nazionale o periferica ad eccezione dell'incarico di Segretario e Tesoriere di Sezione che possono essere ricoperti dalla stessa persona.

E' consentito ricoprire contemporaneamente un incarico nazionale e un incarico periferico. Non è ammesso farsi rappresentare per delega alle riunioni degli organi centrali e periferici dell'Associazione ad eccezione del Presidente di Sezione che può essere rappresentato dal Vice Presidente di Sezione o dal segretario all'Assemblea Generale dei Soci ed alla Conferenza dei Presidenti. Nelle Sezioni nelle quali siano costituiti gruppi di protezione civile e vi siano quindi due Vice Presidenti anche quello con delega per la protezione civile può sostituire il Presidente in caso di impedimento anche del Vice Presidente Vicario.

TITOLO VI

Varie

Articolo 35 - Il Medagliere Nazionale, il Labaro della Presidenza Nazionale, le Bandiere Nazionali dell'Associazione e delle Sezioni sono conformi ai modelli allegati al presente statuto, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B"

Articolo 36 - La appartenenza all'Associazione è comprovata dalla tessera sociale, che deve essere convalidata annualmente dal Presidente della Sezione.

Articolo 37- La Presidenza Nazionale e le Sezioni partecipano alle cerimonie con i rispettivi Labari e Bandiere

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CAPO I

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci

Articolo 1 – L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve essere recapitato ai Presidenti di Sezione anche per via telematica - almeno 20 (venti) giorni prima della data della convocazione stessa. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Presidenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, che lo porteranno a conoscenza degli altri componenti.

Nelle Assemblee triennali relative al rinnovo delle cariche sociali l'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire a tutti i Probiviri ed a tutti i Revisori dei Conti.

Articolo 2 - Nell'avviso debbono risultare il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda almeno 24 ore dopo la prima, per l'eventualità che nella prima non si raggiunga il numero legale. Nell'avviso di convocazione deve essere inserito l'ordine del giorno.

Articolo 3 - Viene considerato approvato l'oggetto della votazione quando il numero dei voti positivi supera quello dei voti negativi, indipendentemente dal numero dei presenti, salvo il caso di Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto dove l'Ordine del Giorno deve essere approvato almeno con il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti dei presenti.

Articolo 4 - Il voto può essere segreto o per alzata di mano su decisione dell'Assemblea. E' sempre segreto quando si debbono eleggere gli organi nazionali.

Articolo 5 - In caso di Assemblea Generale dei Soci indetta per il rinnovo delle cariche sociali nazionali, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Assemblea come pure gli Scrutatori, dovranno essere eletti dai soci per alzata di mano, tra i membri dell'Associazione che non abbiano presentato la loro candidatura per alcuna carica sociale nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea procede - unitamente agli Scrutatori - all'appello degli aventi diritto al voto presenti.

Egli dirige i lavori dell'Assemblea dando la parola a quanti l'abbiano richiesta fissando la durata degli interventi; può togliere la parola nei casi in cui il contegno dell'oratore non sia in sintonia con la solennità dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea procede alla verifica delle votazioni, unitamente agli Scrutatori, comunicandone tempestivamente l'esito.

Il Vice Presidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente in tutte le attività, sostituendosi altresì, in caso di suo impedimento, in tutte le funzioni a lui demandate.

Articolo 6 - Il Segretario redige il verbale specificando l'esito delle votazioni, che comunicherà al Ministero della Difesa nei casi prescritti dalle norme vigenti.

Egli vidima, assieme ai tre Scrutatori, le schede di voto ove si proceda con voto segreto.

Articolo 7 - Il numero dei voti spettanti nell'Assemblea a ciascuna Sezione è in ragione diretta del numero dei soci che, in regola con il pagamento della quota sociale, risultino iscritti alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente.

I trasferimenti dei soci da una Sezione all'altra hanno effetto dall'inizio dell'anno sociale successivo.

Articolo 8 - Le schede di voto, che potranno anche essere uniche per più espressioni di voto, saranno consegnate dagli Scrutatori ai Presidenti di Sezione e saranno di taglio di 50 (cinquanta), 10 (dieci), 5 (cinque) ed 1 (uno) voto.

Articolo 9 - Il Presidente Nazionale ha diritto di prendere sempre la parola per primo. Nel caso in cui si debba procedere all'approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo prende quindi obbligatoriamente la parola il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Dopo ciò potrà chiedere la parola ciascun Presidente di Sezione o

suo delegato, ciascun componente di organo centrale dell'Associazione e ciascun candidato per qualsiasi carica nazionale dell'Associazione, ove si proceda all'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali nazionali. Al termine degli interventi il Presidente Nazionale avrà diritto - ove lo richieda - ad una breve replica.

Articolo 10 - Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali nazionali - che deve essere convocata con almeno due mesi di preavviso - deve essere espressamente inserito l'invito, rivolto a ciascun socio per il tramite dei Presidenti di Sezione, a segnalare la propria disponibilità ad assumere una delle cariche sociali nazionali e, nell'ambito delle stesse, a svolgere funzioni delegate. I soci che siano iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi possono candidarsi per qualsiasi carica sociale nazionale segnalando il proprio nominativo al Presidente della propria Sezione, il quale lo comunicherà al Presidente Nazionale e al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri anche per via telematica almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun candidato dovrà essere ricevuto - ove lo richieda - da ciascun Consiglio Direttivo delle varie Sezioni dell'Associazione al fine di illustrare il proprio programma elettorale

Articolo 11 - Possono essere eletti soltanto i soci che si sono candidati.

Le schede potranno contenere qualsiasi numero di preferenze, ma non superiore al numero dei candidati da eleggere. Qualora una scheda contenga un numero di preferenze superiore al consentito essa verrà annullata. Sarà altresì annullata la scheda che contenga la preferenza per una persona non candidata.

Il candidato Presidente che non risulta eletto qual'ora abbia ottenuto almeno il 25% dei voti validi entra di diritto nel Consiglio Nazionale in soprannumero rispetto ai Consiglieri eletti.

Articolo 12 - Il Presidente Nazionale eletto comunicherà per iscritto a ciascun neo eletto ed ai Presidenti di Sezione l'esito delle votazioni entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

CAPO II

Convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato periodicamente dal Presidente Nazionale anche per via telematica almeno 10 (dieci) giorni prima o con avviso telefonico, in caso di urgenza, non meno di 3 (tre) giorni prima; nella comunicazione dovrà risultare l'ora della prima convocazione e della seconda nonché l'ordine del giorno.

Articolo 14 - Dirige la riunione il Presidente o, nell'ordine, il Vice Presidente Vicario, l'altro Vice Presidente od un Consigliere delegato dal Presidente stesso.

Articolo 15 - Il Segretario Generale redige il verbale.

Il libro dei verbali rimane sempre a disposizione dei Consiglieri che potranno poi chiedere delucidazioni o fare osservazioni su quanto scritto nella successiva riunione del Consiglio; i Consiglieri possono anche chiedere per iscritto al Presidente la correzione o la modifica di punti controversi motivando la richiesta.

Articolo 16 - Le "varie" non possono essere oggetto di votazione, salvo che tutti i presenti non diano parere favorevole alla votazione.

CAPO III

Convocazione ed attività del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Articolo 17 - Il Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti deve convocare i componenti effettivi che dovranno procedere all'elezione del loro Presidente a scrutinio segreto. Il relativo verbale deve essere inviato alla Presidenza Nazionale

Articolo 18 -

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 19 - Almeno una volta all'anno il Collegio deve essere riunito per un controllo collettivo della contabilità e di ciò sarà dato atto con apposito verbale.

Quando vengono verificati i libri contabili il Revisore ne dà atto a margine dei libri stessi.

Articolo 20 - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti deve convocare i componenti effettivi del Collegio medesimo con preavviso di quindici giorni per procedere alle verifiche obbligatorie di cui all'articolo 21 dello Statuto, nonché per esaminare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale e per approvare la relazione annuale (predisposta dal Presidente del Collegio) sempre ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto. Non si potrà procedere alle verifiche collegiali di cui agli articoli 18 e 20 del presente Regolamento di Attuazione ove non siano presenti tutti i componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. In caso di assenza ingiustificata alla riunione di Collegio per due volte consecutive di un componente effettivo, quest'ultimo decadrà dalla carica e subentrerà il componente supplente più votato. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta dal Presidente del Collegio agli interessati entro quindici giorni, nonché al Presidente Nazionale.

Articolo 21 - Nel caso il Collegio rilevi gravi irregolarità nella tenuta dei libri contabili, il Presidente del Collegio può chiedere per iscritto al Presidente Nazionale che sia convocato d'urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale al quale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti esporrà quanto rilevato.

CAPO IV

Convocazione ed attività del Collegio Nazionale di Probiviri

Articolo 22 - Il Presidente Nazionale, entro trenta giorni dalla data in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Collegio Nazionale dei Probiviri, deve convocare i componenti effettivi che dovranno procedere all'elezione del loro Presidente a scrutinio segreto.

Il relativo verbale deve essere inviato alla Presidenza Nazionale.

Articolo 23 - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri convoca il collegio ogni volta ciò si renda necessario, con lettera o anche per via telematica.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri non può esplicare le sue funzioni ove non siano presenti almeno tre componenti (Presidente e due Probiviri effettivi o supplenti).

Dall'avvenuta sostituzione per indisponibilità di un Probiviro effettivo con quello supplente che abbia riportato il maggior numero di voti dovrà essere fatta menzione nel verbale. In caso di assenza ingiustificata alle riunioni del Collegio per due volte consecutive di un componente effettivo quest'ultimo decadrà dalla carica e subentrerà il componente supplente più votato. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta dal Presidente del Collegio agli interessati entro quindici giorni, nonché al Presidente Nazionale.

Articolo 24 - Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri dirige le riunioni, cura che il voto del Collegio sia segreto nella sua formazione e redige il verbale della seduta dando atto dell'esito della votazione, senza però che risulti il parere dei singoli componenti del Collegio medesimo.

Articolo 25 - I provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7 dello Statuto debbono essere motivati.

La proposizione del ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri - da effettuarsi con lettera raccomandata al Presidente del Collegio medesimo - non comporta la sospensione del provvedimento disciplinare. Entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, che dovrà essere corredato dai documenti ritenuti indispensabili, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà convocare i componenti effettivi contestualmente all'audizione del Presidente Nazionale e del socio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera al termine dell'audizione del Presidente Nazionale e del socio, salvo che siano necessarie ulteriori

riunioni del Collegio medesimo per l'acquisizione di mezzi probatori nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'assegnazione di idonei termini a difesa per controdedurre.

La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri potrà essere di conferma del provvedimento irrogato, ovvero di revoca del medesimo, ovvero di modifica, solo in senso migliorativo, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto.

In ogni caso la decisione dovrà essere presa entro 15 (quindici) giorni dall'ultima riunione relativa ad ogni controversia e sempre nel rispetto dei termini necessari per non precludere al socio che lo ritenga necessario i termini per adire l'Autorità Giudiziaria.

La decisione assunta nei termini di cui all'articolo 22 dello Statuto è comunicata immediatamente al socio ed al Presidente Nazionale; entrambi potranno richiedere la copia del verbale che dovrà contenere anche la decisione assunta dal Collegio.

Articolo 26 - Come ufficio elettorale permanente per il triennio del mandato il Collegio dei Probiviri, integrato dal Vice Presidente Nazionale Vicario, dal Direttore Amministrativo e da due Consiglieri Nazionali designati dal Consiglio stesso, dà vita alla Commissione Elettorale Centrale che controlla la documentazione inviata dalle Sezioni per determinarne l'ammissione all'Assemblea e l'idoneità dei Candidati alle cariche Nazionali. Riferisce in merito al Consiglio Nazionale per l'adozione dei provvedimenti necessari.

CAPO V

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea di Sezione

Articolo 27 – L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci a mezzo lettera o con comunicato a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo idoneo a far pervenire l'avviso personalmente a ciascun socio, quale può essere l'avviso all'albo della Sezione e questo almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Il Presidente di Sezione, quando la Sezione è convocata per l'elezione degli organi statutari, deve informare il Presidente Nazionale che potrà inviare, quale osservatore un membro del Consiglio Direttivo Nazionale; il risultato di questa Assemblea convocata per il rinnovo degli organi statutari deve essere comunicato per iscritto al Presidente Nazionale entro quindici giorni.

Articolo 28 - Si applicano all'Assemblea di Sezione in quanto compatibili gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento di Attuazione.

L'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti devono essere separate fra loro e indipendenti.

Il Candidato Presidente non eletto che abbia avuto almeno il 25% dei voti validi entra di diritto nel Consiglio Direttivo in soprannumero rispetto agli eletti nel Consiglio stesso.

Articolo 29 Tutti i Soci iscritti da almeno 2 anni possono candidarsi alle cariche di Sezione comunicandolo per iscritto al Presidente di Sezione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea

Articolo 30 - In occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nazionali il Presidente di Sezione convoca il Consiglio Direttivo che, esprimerà, secondo le maggioranze indicate nello Statuto per le proprie deliberazioni, le indicazioni di voto della Sezione per le elezioni alle cariche sociali nazionali.

CAPO VI

Disposizioni Amministrative

Articolo 31 - La stessa procedura usata per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale si applica per le riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, salvo che per l'avviso di convocazione che normalmente potrà essere fatto telefonicamente.

Articolo 32 - I Consiglieri Nazionali, i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale ed i Consiglieri di Sezione, assenti ingiustificati in tre consecutive riunioni, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 33 I Soci residenti in sedi lontane da quella della Sezione cui sono iscritti possono votare per corrispondenza. In tale caso:

- Il Presidente di Sezione invierà al Socio via posta ordinaria la scheda elettorale e una busta preaffrancata e pre indirizzata almeno 7 giorni prima della data delle elezioni;
- Il Socio, compilata la scheda la restituirà dentro la busta preaffrancata e pre indirizzata (senza mettere il mittente o firmarla) almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea. All'atto dello scrutinio dei voti in Assemblea la Commissione Elettorale aprirà le buste aggiungendo le schede pervenute via posta a quelle compilate in Assemblea e procederà, poi, allo scrutinio.